



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 40/95;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 della L.R. 02/08/02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03;

VISTO il foglio prot. n. 2235 del 07/04/2008, pervenuto il 08/04/2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 27614, con il quale il Comune di Giarre ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione ed agli artt. 1 e 2 della disciplina Urbanistica Commerciale;

VISTA la delibera n. 11 del 10/01/2008 con la quale il Consiglio Comunale di Giarre ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione ed agli artt. 1 e 2 della disciplina Urbanistica Commerciale;

VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 11 del 10/01/2008;

VISTA la certificazione datata 07/04/2008 a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale del Comune di Giarre, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante, che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

VISTA la nota prot. n. 36 del 28/05/2008 con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 13 del 26/05/2008, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerato che:

Da quanto si rileva dalla Relazione Tecnica e dalla proposta di deliberazione, il vigente P.R.G., approvato con D.Dir. n. 19 del 18/1/2005, destina l'area situata tra la zona Trepunti e S. Leonardello a zona "D1"- Industriale artigianale, disciplinata dall'art. 20 delle N.T.A. e dagli artt. 1 e 2 della Programmazione Urbanistica Commerciale annesse al medesimo piano.

In conformità alla suddetta previsione di P.R.G. è stato realizzato un insediamento artigianale con edifici destinati a laboratori artigianali, ad autorimesse, a magazzini ed a depositi.

Con deliberazione n. 381 del 1/10/2007 avente oggetto "Comune di Giarre – Progetto insediamento artigianale attrezzato. Opere complementari. Delibera CIPE 20 novembre 1995. Riprogrammazione risorse provenienti da revoche finanziamenti ex lege 1 marzo 1986 n. 64", la Giunta Regionale Siciliana ha autorizzato il comune di Giarre ad ampliare la locazione e l'alienazione di alcuni capannoni, facenti parte dell'insediamento produttivo acquisito al patrimonio comunale.

Dalle premesse della suddetta delibera di Giunta Regionale si rileva che il Comune di Giarre, con nota n. 17370 del 9/7/2007, ha richiesto alla Giunta Regionale di poter ampliare ed alienare alcuni capannoni siti nella località Trepunti, anche ad imprese che non sono da annoverare tra le imprese artigianali, consorzi o cooperative artigianali ma che rientrano nella categoria delle imprese industriali, artigianali, commerciali e turistiche.

L'art. 20 delle vigenti N.T.A. non prevede per gli edifici realizzati e/o da realizzare in zona "D1" la destinazione commerciale. Inoltre le vigenti norme della Programmazione Commerciale annessa al P.R.G. non consentono, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 punto 4, la possibilità, nelle zone "D" di piano, per gli artigiani, di vendere nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, i beni di produzione proprietà. Altresì a mente dell'art. 2 punto 3 delle medesime N.T.A., non è consentita la possibilità di programmare attività di vendita per media e grande strutture.

Per quanto sopra detto ed al fine di poter procedere alla alienazione dei capannoni della zona Trepunti

conformemente all'autorizzazione di cui alla richiamata delibera di Giunta Regionale, il Comune di Giarre, con deliberazione n. 11 del 10/1/2008, ha proceduto alla variante urbanistica relativa all'integrazione dei sopra richiamati articoli delle N.T.A e della Programmazione Commerciale.

La suddetta integrazione è volta pertanto a rendere possibile l'insediamento, di attività commerciali anche di piccole e medie strutture nelle zone "D" del vigente strumento urbanistico, senza modificare i parametri urbanistici previsti dal vigente strumento urbanistico ed in ossequio alle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione del 11/7/2000 con il quale sono stati impartiti "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferita al settore commerciale".

Per tutto quanto sopra e ritenuto di poter condividere le finalità della variante proposta che non incide sull'assetto urbanistico del territorio, si è del

si è del parere

che la variante all'art. 20 delle N.T.A. e agli artt. 1 e 2 della Disciplina Urbanistica Commerciale, adottata dal Consiglio Comunale di Giarre, con deliberazione n. 11 del 10/1/2008, sia meritevole di approvazione.>>;

VISTO il voto n. 70 del 10/07/2008, con il quale il C.R.U., in condivisione della proposta dell'Ufficio n. 13 del 26/05/2008, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al P.R.G. di Giarre riguardante la modifica dell'art. 20 delle N.T.A. relativo alla z.t.o. "D1," adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 10/01/2008;

RITENUTO di poter condividere il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 70 del 10/07/2008 di cui fa parte integrante la proposta di parere n.13 del 26/05/2008;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. R. n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al voto n. 70 del 10/07/2008 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica è approvata la variante al P.R.G. vigente del Comune di Giarre, adottata con delibera Consiliare n. 11 del 10/01/2008, relativa alla modifica dell'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione ed agli artt. 1 e 2 della disciplina Urbanistica Commerciale ;

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 13 del 20/05/2008 reso dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
2. Voto n. 70 del 10/07/2008 reso da Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
3. Delibera C.C. n. 11 del 10/01/2008;
4. Relazione Tecnica riportante le modifiche proposte alle N.T.A. e della Programmazione Commerciale;

ART. 3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 4) Il Comune di Giarre resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11/08/2008

IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Giuseppe Libassi)
F.to Libassi

Il Dirigente dell'U.O.
(Dott.ssa R. Giordano)

Visto: Il Dirigente del Servizio
(Arch. G. Treppiedi)